



# **INTRODUZIONE**

## INTRODUZIONE

Con l'approvazione del D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 (G.U. n.17 del 22/01/2018), la normativa in materia di Protezione Civile è stata oggetto di una revisione generale: il **CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE** si pone come vera e propria "legge quadro" in materia, segnando una nuova fase non tanto di "cambiamento" (in quanto i principi, le definizioni e i concetti base sono rimasti invariati), quanto piuttosto di "sistematizzazione" del sistema complesso che è la Protezione Civile.

In particolare, vengono ripresi e puntualizzati, tra le altre cose, anche alcuni concetti fondamentali della Protezione Civile, i cui riflessi alla scala territoriale locale (comunale) sono evidenti. Si evidenziano, in particolare:

- le **attività di Protezione Civile**: previsione, prevenzione non strutturale e prevenzione strutturale (art. 2);
- le **attribuzioni del Sindaco quale Autorità Territoriale di Protezione Civile** (artt.6 e 12);
- le **funzioni dei Comuni** (art. 12);
- le **tipologie di rischi** (art. 16);
- la **pianificazione di Protezione Civile** (art.18);
- la **partecipazione** dei cittadini alle attività di Protezione Civile (art.31);
- il **Volontariato** di Protezione Civile (art.32 e seguenti).

Il Codice definisce la **PROTEZIONE CIVILE** come un **servizio di pubblica utilità, costituito dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.**

All'art. 2 sono definite attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

Con il termine "**PREVISIONE**" si intende l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile e di pianificazione di Protezione Civile.

Con il termine "**PREVENZIONE**" ci si riferisce invece all'insieme delle attività di natura **strutturale e non strutturale**, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

La **prevenzione non strutturale** si esplica in attività quali: l'allertamento, la pianificazione stessa di Protezione Civile, la formazione, la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.

In particolare, la pianificazione di Protezione Civile si basa sulla previsione e sull'identificazione degli scenari di rischio (art. 18 del Codice) ed è finalizzata:

- alla definizione di strategie operative e modelli di intervento (organizzazione delle strutture aventi compiti in materia di Protezione Civile e definizione della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti oppure in atto);
- ad assicurare il raccordo informativo con le strutture operative preposte all'allertamento;

COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE  
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture del servizio nazionale interessate;
- alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione delle esercitazioni e la relativa informazione alla popolazione.

Se l'inizio dell'anno 2018 è stato caratterizzato dall'emanazione del Codice di Protezione Civile, la fine dell'anno è stata segnata dall'approvazione del **NUOVO DISCIPLINARE DI ALLERTAMENTO** della Regione Piemonte. Il disciplinare, assunto con DGR n.59-7320 del 30/07/2018 (e pubblicato sul BUR il 16 agosto 2018), illustra il sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrologico, idraulico e valanghivo, ai fini della Protezione Civile.

Il disciplinare regionale, in vigore dal 1° dicembre 2018, aggiorna e sostituisce quello precedentemente in vigore (DGR n.46-6578 del 30 luglio 2007) e, pertanto costituisce riferimento per le pianificazioni locali di Protezione Civile.

Il nuovo disciplinare descrive tutti gli elementi tecnico-scientifici di base che concorrono a definire il Sistema di Allertamento Regionale:

- la suddivisione del territorio regionale in aree di allerta;
- i livelli e gli scenari di rischio; il sistema di soglie;
- l'insieme degli elementi che concorrono a definire le procedure di attivazione e gestione del sistema (i documenti informativi: bollettini, dati di monitoraggio);
- le modalità di diffusione e trasmissione dei documenti informativi;
- la descrizione e l'attivazione delle fasi operative;
- le modalità di attivazione della fase operativa a livello Regionale;
- le attività di comunicazione istituzionale;
- le attività di comunicazione pubblica;
- i compiti e l'operatività del Centro Funzionale Regionale ARPA e della Sala operativa Regionale.

Le principali novità introdotte dal nuovo disciplinare regionale rispetto al passato sono le seguenti:

- a) abbandono dell'univocità "colori di Allerta-Fasi Operative";
- b) introduzione del concetto di "fase operativa minima";
- c) obbligo di comunicare la fase operativa attivata ai differenti livelli istituzionali che compongono il Sistema Regionale di Protezione Civile (a partire dalla Regione Stessa);
- d) introduzione di limitate variazioni nell'attribuzione dei Comuni alle Aree di Allerta del Piemonte (dette variazioni non interessano peraltro il Comune di San Maurizio C.se);
- e) implementazione delle attività di comunicazione dei contenuti delle allerte al pubblico.

Un ultimo accenno merita ancora l'importante tematica del **raccordo tra la Pianificazione Territoriale alle varie scale e la Pianificazione di Protezione Civile**. Le indicazioni operative e le previsioni di utilizzo del territorio contenute nel Piano di Protezione Civile devono integrarsi e coordinarsi con i Piani e i Programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio (e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale), al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e con le strategie operative (art. 18 del Codice di Protezione Civile). Strumenti urbanistici di varia scala (quindi anche il Piano Regolatore Generale) e Piano di Protezione Civile sono le due facce di una stessa

COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE  
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

medaglia: si tratta di linee di pianificazione che devono essere impostate e procedere in modo coordinato, sebbene ancora troppo spesso si trovino a seguire percorsi paralleli privi di punti di convergenza.

Il Codice riprende, a questo proposito, un concetto già enunciato dalla L.100/2012 (che esplicitava proprio la necessità di raccordo tra la pianificazione territoriale e la pianificazione di Protezione Civile), ricomprendendo tale allineamento tra le “attività di prevenzione non strutturale” (art. 2, comma 4 lettera i).

In questo contesto, i Piani di Protezione Civile costituiscono lo strumento per la risposta coordinata alle emergenze da parte del sistema locale di Protezione Civile, attraverso la messa in campo delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio.

I Piani di Protezione Civile sono documenti, che:

- affidano responsabilità ad amministrazioni, strutture tecniche, organizzazioni e individui per l'attivazione di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di emergenza che vada al di là della ordinaria capacità di risposta di una singola struttura operativa o ente;
- definiscono la catena di comando e le modalità di coordinamento reciproche necessarie all'individuazione e all'attuazione degli interventi emergenziali, contemplando le procedure necessarie alla gestione dell'emergenza (compresa l'evacuazione e/o assistenza dei cittadini presenti in un'area a rischio);
- individuano le risorse umane e materiali necessarie a fronteggiare e a superare le situazioni di emergenza.

In base ai disposti dell'art.12 del Codice, l'**approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile** compete al **Consiglio Comunale** che disciplina altresì i meccanismi e le procedure per la **revisione periodica e l'aggiornamento del Piano**, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. Di norma, **il Piano Comunale di Protezione Civile deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale e, in particolare, devono essere verificati:**

- la costante **efficienza e disponibilità delle aree di emergenza** (aree di attesa, aree e centri di assistenza, aree di ammassamento soccorritori e risorse, zone di atterraggio in emergenza), oltre che eventuali modifiche intercorse alla viabilità, che potrebbero contrastare con la funzionalità delle stesse (ad esempio in termini di accessibilità);
- la **disponibilità delle risorse umane e materiali** (materiali e mezzi);
- la **disponibilità dei volontari di Protezione Civile**;
- l'**efficacia del sistema di allertamento** adottato alla scala comunale e le **modalità di comunicazione** con gli enti sovraordinati;
- l'**efficacia delle procedure operative** che, di volta in volta, potrebbero essere sempre più ottimizzate rispetto all'effettiva operatività comunale;
- la **disponibilità e l'idoneità della Sala Operativa Comunale**, dalla quale il Sindaco gestisce le emergenze sul territorio amministrato unitamente ai referenti delle Funzioni di Supporto, nonché l'**efficienza delle attrezzature ivi presenti** (PC, stampanti, FAX, radio, ecc.);
- l'aggiornamento della **rubrica** che, oltre all'elenco dei materiali e dei mezzi disponibili di proprietà del Comune o di soggetti terzi, contiene anche i recapiti di soggetti ed Enti vari che, in situazioni emergenziali, rivestono un ruolo operativo, o che potrebbe essere utile contattare;

COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE  
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- **l'aggiornamento della cartografia tematica.**

L'ordinaria attività di aggiornamento periodico del Piano potrà essere recepita direttamente tramite semplici atti d'ufficio.

Le modifiche/integrazioni/puntualizzazioni che dovessero emergere a seguito della verifica periodica del Piano (a cura del Sindaco e dei referenti delle Funzioni di Supporto), potranno essere recepite con atto della Giunta. Qualora, invece, il Piano dovesse necessitare di integrazioni sostanziali riconducibili alla struttura generale e ai suoi contenuti principali, occorrerà procedere con una revisione/integrazione da approvare tramite deliberazione consiliare.

In ogni caso, il Piano dovrebbe essere revisionato completamente almeno ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si dovessero verificare calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il territorio, il tessuto sociale e le infrastrutture presenti.



Si evidenzia la necessità di sostanziare i contenuti del Piano attraverso l'approvazione del correlato **"REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEGLI ORGANI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE"**, oltre che dei **provvedimenti sindacali di nomina dei membri sia dell'Unità di Crisi che del Comitato Comunale di Protezione Civile**, in modo tale da garantire allo strumento, successivamente alla sua entrata in vigore, anche effettiva operatività.